



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



Alle Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

CONFSAL/UNSA

FP CIDA

DIRSTAT

UNADIS

FED.ASSOMED – SIVEMP

US. – P.I

FLP

FEDERAZIONE INTESA

S.A.P.PE

U.I.L. –P.A./P.P

O.S.A.P.P.

Si.N.A.P.Pe

D.P.S. Dirigenza penitenziaria sindacalizzata

C.I.S.L. - F.N.S.

UGL Polizia penitenziaria

F.S.A. C.N.P.P.

C.G.I.L.- F.P./P.P

Si.DI.Pe.

Oggetto: DM DGMC - Decreto del Ministro della giustizia recante disposizioni concernenti l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, per la definizione dei relativi compiti, nonché per la definizione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

DM DGAGL - Decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Mi prego di informare che, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 15 giugno 2015 n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015, sono stati istituiti dei gruppi di lavoro, per la predisposizione dei decreti di attuazione.

Sono pertanto a trasmettere gli schemi di decreto di cui all'oggetto, ai fini delle valutazioni delle OO.SS. per i profili di interesse, indicando in sette giorni il termine per la trasmissione di eventuali osservazioni, da inviare a questo Gabinetto.

Il Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo





n_dg.GAB.23/10/2015.0039775.E



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

3/4-114



n_dg.LEG.23/10/2015.0009738.U

Al Gabinetto del Ministro

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Si trasmette per il prosieguo dell'*iter* di adozione il provvedimento di cui all'oggetto.

Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo Vicario

Giuseppe Santalucia

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.



Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 4 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*, lett. e);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante "Approvazione del testo definitivo del codice penale" e in particolare gli articoli 168-*bis* e seguenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "Approvazione del codice di procedura penale" e, in particolare, gli articoli 464 *bis* e seguenti;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" e, in particolare, gli articoli 141-*bis* e seguenti;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e, in particolare, l'articolo 73, comma 5*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e, in particolare, gli articoli 186, comma 9 *bis*, e 187, comma 8-*bis*;

Visto il decreto legislativo 28 agosto, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace" e, in particolare, l'articolo 54;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prevedendo un Ufficio del Capo Dipartimento e due Direzioni generali,

attribuendovi 16 unità dirigenziali contrattualizzate (Area 1) e 34 unità dirigenziali penitenziarie del ruolo di esecuzione penale esterna;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" che rimanda ad uno o più decreti del Ministro l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, recante "Disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 legge 28 aprile 2014, n. 67";

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Amministrazione": il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità;
 - b) "Capo del Dipartimento": il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
 - c) "regolamento": il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84";
 - d) "Uffici interdistrettuali": gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;
 - e) "Uffici distrettuali": gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna;
 - f) "Centro": il Centro per la giustizia minorile.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua le unità dirigenziali non generali nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l'Amministrazione centrale, per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria e i dirigenti di area amministrativa appartenenti all'Amministrazione stessa.
2. Le articolazioni dirigenziali centrali dell'Amministrazione sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. Sono soppresse le articolazioni centrali in precedenza classificate di livello dirigenziale non ricomprese nella tabella A.
3. Il presente decreto individua le ulteriori unità dirigenziali territoriali dell'Amministrazione entro i limiti dei posti di dirigente di seconda fascia e di esecuzione penale esterna previsti dalla tabella F allegata al regolamento.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I
Disposizioni generali e Ufficio del Capo del Dipartimento

Art. 3
(Disposizioni generali)

1. L'articolazione centrale dell'Amministrazione è costituita:
 - a) dall'Ufficio del Capo Dipartimento;
 - b) dalla Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
 - c) dalla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Articolo 4
(Ufficio del Capo del Dipartimento)

1. L'Ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
 - a) Ufficio I: affari generali, bilancio, sistemi informativi, programmazione generale e assegnazione risorse; monitoraggio e analisi statistica; in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, progettazione e controllo di gestione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché attività generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; nomina dei componenti privati dei Tribunali per i minorenni;
 - b) Ufficio II: affari esterni, concertazione interistituzionale; coordinamento delle strutture territoriali; raccordo con il Capo Dipartimento della amministrazione penitenziaria per la collaborazione dell'esecuzione penale esterna all'osservazione e al trattamento dei detenuti adulti; studio, ricerca, proposte e pareri; relazioni internazionali, progettazione ed innovazione;
 - c) Ufficio III: attività ispettiva e di controllo;
 - d) Ufficio IV: adempimenti connessi all'Autorità centrale.
2. Il Capo del Dipartimento, con proprio decreto, organizza e disciplina i seguenti servizi:
 - a) segreteria del Capo Dipartimento;
 - b) servizio sicurezza;
 - c) servizio controllo di gestione.

Capo II
Uffici delle Direzioni generali

Articolo 5
(Disposizioni generali)

1. Ogni Direzione generale ha competenza in materia di controllo, monitoraggio, verifica e ripartizione dei fondi di bilancio ad essa assegnati.

Articolo 6

*(Direzione generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile)*

1. La Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
 - a) Ufficio I: assunzione e gestione del personale dell'Amministrazione; gestione del personale della polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari; progettazione, acquisizione e gestione dei beni e dei servizi;
 - b) Ufficio II: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile in area penale esterna ed in area penale interna; organizzazione e coordinamento dei servizi minorili; coordinamento delle strutture minorili sul territorio;
 - c) Ufficio III: promozione di interventi di prevenzione della devianza; rapporti, consulenze e convenzioni con gli enti locali per l'attività trattamentale; promozione della giustizia riparativa e della mediazione, in coordinamento, per gli adulti, con l'ufficio I di cui all'articolo 7.

Articolo 7

(Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova)

1. La Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
 - a) Ufficio I: organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l'esecuzione penale esterna; monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna; rapporti con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per l'attività trattamentale;
 - b) Ufficio II: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza; organizzazione dei servizi per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione o di comunità; organizzazione e coordinamento delle attività degli Uffici dell'esecuzione penale esterna negli istituti penitenziari; coordinamento e indirizzo per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
 - c) Ufficio III: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura ordinaria e onoraria; organizzazione dei servizi per l'esecuzione delle pene non detentive o sanzioni di comunità; convenzioni con gli enti o le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova.

Titolo III

ARTICOLAZIONE DIRIGENZIALI TERRITORIALI

Articolo 8

(Disposizioni generali)

1. Le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono:
 - a) gli Uffici distrettuali;

- b) gli Uffici interdistrettuali;
 - c) i Centri.
2. Gli Uffici interdistrettuali ed i Centri assicurano l'unitarietà dell'azione amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all'attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative progettuali. A tal fine, sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dall'Amministrazione, coordinano le attività di competenza dei rispettivi Uffici.

Articolo 9

(Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna)

1. Sono istituiti gli Uffici distrettuali con sede nelle città indicate nella tabella B, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
2. Gli Uffici distrettuali sono organi periferici dirigenziali non generali dell'esecuzione penale esterna e provvedono all'attuazione, negli uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del dipartimento e dalle Direzioni generali.
3. In tale ambito individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna, il piano di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e la progettazione riguardante la formazione e l'informazione.
4. Gli Uffici distrettuali assorbono le strutture ed il personale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna con sede nelle medesime città, che sono soppressi; esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e da altre disposizioni di legge.
5. Gli Uffici distrettuali, dotati di autonomia contabile, sono articolati nelle seguenti aree: area della segreteria e affari generali, area di esecuzione penale, area amministrativo – contabile.

Articolo 10

(Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna)

1. Sono istituiti gli Uffici interdistrettuali con sede nelle città indicate nella tabella B, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante .
2. Gli Uffici interdistrettuali, oltre alle funzioni attribuite agli Uffici distrettuali di cui all'articolo 9:
 - a) svolgono, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale dei Centri e di cui alla tabella C, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, promozione di iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato;
 - b) assorbono le strutture ed il personale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna delle medesime città, che sono soppressi;
 - c) esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e da altre disposizioni di legge;
3. Gli Uffici interdistrettuali, dotati di autonomia contabile, sono articolati, oltre che nelle aree

previste dall'articolo 9, comma 5, nell'area del coordinamento interdistrettuale, nella quale transitano i funzionari di servizio sociale assegnati o distaccati presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Gli Uffici interdistrettuali sono sedi di incarico superiore ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63.

Articolo 11

(Centri per la giustizia minorile)

1. I Centri esercitano le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'articolazione territoriale dei Centri è rideterminata dall'allegata tabella C.
3. Il Centro per la giustizia minorile per l'Abruzzo, le Marche e il Molise è soppresso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi minorili presenti nella regione Marche dipendono dal Centro di Bologna, i servizi minorili presenti nelle regioni Abruzzo e Molise dipendono dal Centro di Roma.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Con successivo decreto si provvede a ridefinire l'articolazione territoriale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna e delle sedi di servizio di cui al P.D.G. 23 giugno 2000, nonché dei servizi minorili della giustizia di cui alla tabella B del decreto ministeriale 16 maggio 2007.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre l'attuazione del processo di concentrazione dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dal regolamento, il coordinamento tecnico degli uffici locali di esecuzione penale esterna è attribuito agli uffici esistenti presso i predetti Provveditorati regionali, che provvedono al necessario supporto logistico ed organizzativo.
3. Entro gli stessi termini indicati al comma precedente, le spese relative al funzionamento dell'esecuzione penale esterna sono sostenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma, il

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

TABELLA A (articolo 2, comma 2)

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Articolazioni dirigenziali centrali		
Articolazione dirigenziale generale	Articolazione dirigenziale	Organico dirigenti
Ufficio del Capo Dipartimento	Ufficio I	1
	Ufficio II	1
	Ufficio III	1
	Ufficio IV	1
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	Ufficio I	1
	Ufficio II	1
	Ufficio III	1
Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	Ufficio I	1
	Ufficio II	1
	Ufficio III	1
Totale dirigenti struttura centrale		10

TABELLA B (articoli 9, comma 1, e 10, comma 1)

Uffici interdistrettuali e uffici distrettuali di esecuzione penale esterna				
REGIONE	Ufficio interdistrettuale sede	Province di competenza	Ufficio distrettuale sede	Province di competenza
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA	Torino	Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Verbanò – Cusio – Ossola, Vercelli, Biella	Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
LOMBARDIA	Milano	Milano, Lodi, Monza, Pavia	Brescia	Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona
			Como	Como, Lecco, Sondrio, Varese
VENETO, FRIULI V.G. TRENTINO, SUD TIROL	Venezia	Venezia, Belluno, Treviso, Trento, Bolzano	Padova	Padova, Rovigo, Verona, Vicenza
			Udine o Trieste	Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone
EMILIA ROMAGNA, MARCHE	Bologna	Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini, Modena, Ferrara	Reggio Emilia	Reggio Emilia, Parma, Piacenza
			Ancona	Ancona, Pesaro/Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
TOSCANA, UMBRIA	Firenze	Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Arezzo	Livorno	Livorno, Pisa, Siena, Grosseto
			Perugia	Perugia, Terni
LAZIO, ABRUZZO, MOLISE	Roma	Roma, Frosinone, Latina	Viterbo	Viterbo, Rieti
			Pescara	Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia
CAMPANIA	Napoli	Napoli, Caserta	Salerno	Salerno, Benevento, Avellino
PUGLIA	Bari	Bari, Foggia	Lecce	Lecce, Brindisi, Taranto
			Potenza	Potenza, Matera
CALABRIA	Catanzaro	Catanzaro, Crotone, Cosenza	Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia?
SICILIA	Palermo	Palermo, Agrigento, Trapani	Catania	Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa
			Messina	Messina
SARDEGNA	Cagliari	Cagliari, Carbonia, Iglesias, Medio Campidano, Oristano	Sassari	Sassari, Nuoro, Olbia – Tempio, Ogliastra

TABELLA C (articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, comma 2)

Centri per la giustizia minorile	
Torino	Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
Milano	Centro per la giustizia minorile per la Lombardia
Venezia	Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano (Regione trentino Alto Adige)
Bologna	Centro per la giustizia minorile per l'Emilia Romagna e le Marche
Firenze	Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria
Roma	Centro per la giustizia minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise
Napoli	Centro per la giustizia minorile per la Campania
Bari	Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata
Catanzaro	Centro per la giustizia minorile per la Calabria
Palermo	Centro per la giustizia minorile per la Sicilia
Cagliari	Centro per la giustizia minorile per la Sardegna



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

3/4-115



Al Gabinetto del Ministro

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Si trasmette per il prosieguo dell'*iter* di adozione il provvedimento di cui all'oggetto.

Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo Vicario

Giuseppe Santalucia

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.



Il Ministro della Giustizia

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", di seguito «regolamento»;
- VISTO** l'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento, che individua le competenze della Direzione generale degli affari giuridici e legali;
- VISTO** l'articolo 5, comma 2, lettera d), del regolamento, che, in deroga alla competenza attribuita alla Direzione generale degli affari giuridici e legali, mantiene alla Direzione generale dei magistrati la competenza in materia di contenzioso relativo al personale di magistratura;
- VISTO** l'articolo 6, comma 3, del regolamento, che, in deroga alla competenza attribuita alla Direzione generale degli affari giuridici e legali, attribuisce al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria lo svolgimento di funzioni circa il contenzioso relativo alle materie di competenza della Direzione generale del personale e delle risorse e della Direzione generale dei detenuti e del trattamento;
- VISTO** l'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede l'adozione di uno o più decreti con cui il Ministro provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate dalla riorganizzazione, in attesa della individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento;
- CONSIDERATO** che la riorganizzazione della Direzione generale degli affari giuridici e legali, come operata dal regolamento, è stata realizzata al fine di creare una struttura unitaria per la gestione delle controversie in cui è parte il Ministero: non solo quelle già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ma anche quelle che fino ad oggi sono state distribuite tra le diverse articolazioni ministeriali e ciò al fine di evitare dispersione di energie e aggravio dei compiti di supporto alla difesa in giudizio; che le eccezioni rispetto a tale accentramento sono dovute alla specificità delle controversie, che sono più adeguatamente seguite anche nella fase contenziosa dall'amministrazione competente per materia;
- RITENUTA** la necessità di procedere, con decreto ministeriale, alla definizione dell'organizzazione della Direzione generale per gli affari giuridici e legali in relazione alle nuove attribuzioni ad essa assegnate dal regolamento e,

conseguentemente, alla regolazione dei suoi rapporti con le altre articolazioni del Ministero;

- VALUTATA** l'esigenza di individuare, in attesa della adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale e di definire i relativi compiti nell'ambito delle competenze della Direzione generale degli affari giuridici e legali;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere all'assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate alla Direzione degli affari giuridici e legali;
- SENTITE** le organizzazioni sindacali di settore.

DECRETA

Art. 1

(Competenze in materia di contenzioso)

1. La Direzione Generale degli affari giuridici e legali esercita la competenza assegnata dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento in materia di contenzioso nel quale è interessato il Ministero ed in raccordo con le direzioni generali, anche di altri dipartimenti, nelle seguenti materie:
 - a) risarcimento danni nei confronti della amministrazione in dipendenza dell'attività di giustizia; equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; pagamento spese di giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria; libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia; risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati; costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte offesa o danneggiato;
 - b) equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;
 - c) contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dall'amministrazione degli archivi notarili;
 - d) contenzioso relativo alle gare di appalto ed ai contratti a relativi lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall'Ufficio centrale degli archivi notarili
 - e) rapporti di locazione attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2. La Direzione generale degli affari giuridici e legali è altresì competente sui ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e, anche coordinandosi con la Direzione generale della giustizia civile e con la Direzione generale della giustizia penale, per l'esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento per gli affari di giustizia.
3. Restano ferme le competenze della Direzione generale dei magistrati in materia di contenzioso riguardante il personale di magistratura, del Capo del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria per lo svolgimento di funzioni circa il contenzioso relativo alle materie di competenza della Direzione generale del personale e delle risorse e della Direzione generale dei detenuti e del trattamento. Resta ferma la competenza dell'amministrazione degli archivi notarili per il contenzioso relativo ai notai in materia di sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari, tributi e contributi.

Art. 2
(Compiti in tema di affari giuridici)

1. La Direzione generale degli affari giuridici e legali, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal regolamento, redige studi e ricerche sul contenzioso nel quale è interessato il Ministero predispone schemi di risposte a interrogazioni ed interpellanze nelle materie di sua competenza.
2. Per una più efficace gestione del contenzioso, la Direzione generale degli affari giuridici e legali cura la stipulazione di protocolli di intesa con l'Avvocatura generale dello Stato e con gli altri interlocutori istituzionali, nei quali siano anche stabiliti i passaggi procedurali idonei a garantire un adeguato e tempestivo scambio di informazioni e documenti.
3. Allo scopo di prevenire l'instaurazione di contenziosi, fornisce alle altre articolazioni dell'amministrazione le opportune indicazioni e valutazioni tratte dalla concreta esperienza giurisprudenziale. Al medesimo fine le articolazioni del Ministero interessate richiedono alla Direzione generale degli affari giuridici e legali informazioni e valutazioni, ferme restando le competenze consultive dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3
(Rapporti tra articolazioni)

1. Le Direzioni generali competenti per materia provvedono a fornire alla Direzione generale degli affari giuridici e legali tutti i dati necessari per la trattazione del relativo contenzioso, ivi compresi gli elementi di valutazione per l'eventuale transazione o conciliazione di controversie pendenti.
2. La competenza a trattare la fase precontenziosa, ivi compresa l'eventuale messa in mora dell'obbligato, nonché l'esecuzione delle sentenze e di altri provvedimenti giudiziari relativi a competenze diverse da quelle del Dipartimento per gli affari di giustizia, restano in capo alle articolazioni ministeriali competenti per materia.
3. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di sistemi informatici per la gestione, anche ai fini statistici, dei flussi documentali e per la condivisione dei dati concernenti le materie di contenzioso di competenza della Direzione generale degli affari giuridici e legali e delle altre articolazioni ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati assicura altresì, anche tramite la stipula di accordi e convenzioni, l'accesso alle fonti conoscitive e la connessione alle banche dati istituite secondo la normativa vigente.

Art. 4
(Individuazione degli uffici)

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Direzione generale degli affari giuridici e legali dall'articolo 1, in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali non generali, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
 - a) Ufficio primo: risarcimento danni nei confronti della amministrazione in dipendenza dell'attività di giustizia; equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89; equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; pagamento spese di giustizia e liquidazione compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria; libere professioni, ordini professionali, ricorsi contro circolari e decreti nelle materie di competenza del Dipartimento per

- b) Ufficio secondo: ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
- c) Ufficio terzo: contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dall'amministrazione degli archivi notarili;
- d) Ufficio quarto: contenzioso relativo alle gare di appalto ed ai contratti a relativi lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall'Ufficio centrale degli archivi notarili; contenzioso relativo ai rapporti di locazione attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5
(Personale)

1. Per le attività del contenzioso lavoristico e pensionistico di cui all'articolo 6, comma 1, vengono assegnate alla Direzione generale degli affari giuridici e legali unità di personale in servizio, alla data di entrata in vigore del regolamento, presso l'Ufficio II del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 18 dicembre 2001, garantendo in ogni caso l'assegnazione delle unità di personale finora preposte alla difesa in giudizio dell'Amministrazione e di un adeguato numero di unità di personale idoneo ad assicurare le connesse attività operative.
2. Alla Direzione generale degli affari giuridici e legali è altresì assegnato, previa individuazione delle risorse necessarie:
 - a) entro il 30 giugno 2016, il personale da adibire al contenzioso di cui all'articolo 1, lettera d);
 - b) entro il 31 dicembre 2016, il personale da adibire alla rimanente attività di contenzioso.

Art. 6
(Disciplina transitoria)

1. Le attività concernenti il contenzioso di cui all'articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e 2, nonché il contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono svolte dal personale già assegnato alla Direzione generale degli affari giuridici e legali e dal personale di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Fino all'assegnazione del personale di cui all'articolo 5, comma 2, le attività concernenti il contenzioso di competenza della Direzione generale degli affari giuridici e legali diverso da quello di cui al comma 1 sono svolte dalle articolazioni ministeriali competenti sino alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia e trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Andrea Orlando

TABELLA B

Uffici interdistrettuali e uffici distrettuali di esecuzione penale esterna

REGIONE	Ufficio interdistrettuale	Province di competenza	Ufficio distrettuale	Province di competenza
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA	Torino	Torino, Aosta, Asti, Cuneo	Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona
			Novara	Novara, Biella, Alessandria, Vercelli, Verbanò – Cusio – Ossola
LOMBARDIA	Milano	Milano, Lodi, Monza, Pavia	Brescia	Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona
			Como	Como, Lecco, Sondrio, Varese
VENETO, FRIULI V.G. TRENTINO, SUD TIROL	Venezia	Venezia, Belluno, Treviso, Trento, Bolzano	Verona	Padova, Rovigo, Padova, Vicenza
			Trieste	Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone
EMILIA ROMAGNA, MARCHE	Bologna	Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini, Modena, Ferrara	Reggio Emilia	Reggio Emilia, Parma, Piacenza
			Ancona	Ancona, Pesaro/Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
TOSCANA, UMBRIA	Firenze	Firenze, Prato Pistoia, Lucca, Massa, Arezzo	Livorno	Livorno, Pisa, Siena, Grosseto
			Perugia	Perugia, Terni
LAZIO, ABRUZZO, MOLISE	Roma	Roma, Frosinone, Latina	Viterbo	Viterbo, Rieti
			Pescara	Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia
CAMPANIA	Napoli	Napoli, Caserta	Salerno	Salerno, Benevento, Avellino
PUGLIA	Bari	Bari, Foggia	Lecce	Lecce, Brindisi, Taranto
			Potenza	Potenza, Matera
CALABRIA	Catanzaro	Catanzaro, Crotone, Cosenza.	Reggio Calabria	Reggio Calabria, Vibo Valentia
SICILIA	Palermo	Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna	Catania	Catania, Messina Ragusa, Siracusa
SARDEGNA	Cagliari	Cagliari, Carbonia, Iglesias, Medio Campidano, Oristano	Sassari	Sassari, Nuoro, Olbia – Tempio, Ogliastra